



MUNICIPALITA' DI BEDIGLIORA
6981 BEDIGLIORA

Bedigliora, 29 luglio 2020

ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

Il Municipio di Bedigliora

Richiamati gli articoli 107 lett. B) e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e l'articolo 120 del Regolamento comunale di Bedigliora ha deciso di emanare la seguente

ORDINANZA

Art. 1 - Scopo

La presente ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della **zanzara tigre** (*Aedes Albopictus*).

Art. 2 – Principio

Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.

In particolare, esso provvede a effettuare i trattamenti di propria competenza in aree pubbliche e private ed emana le disposizioni concernenti i trattamenti da effettuare obbligatoriamente a cura e spese dei privati.

Art. 3 – Obblighi

I privati, proprietari e inquilini, devono provvedere a prevenire la formazione di residui di acqua stagnante anche temporanea.

A questo scopo è fatto obbligo di:

- a) vuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o lasciarli asciugare almeno una volta alla settimana;
- b) vuotare settimanalmente i bidoni destinati all'irrigazione di orti e giardini o chiuderli ermeticamente;
- c) vuotare settimanalmente qualunque altro recipiente od oggetto che possa formare ristagni di acqua (piccole piscine, abbeveratoi, teli di copertura, copertoni, canali di gronda, ecc.);
- d) trattare settimanalmente le piante acquatiche in vaso con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis*;
- e) colmare con sabbia o altro materiale adatto fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare.

Le presenti disposizioni sono valide anche per i cantieri edili esistenti nel comprensorio comunale mentre restano esclusi tutti i biotopi e le piscine con una capienza superiore ai 200 litri

È fatto obbligo ai proprietari di immobili di effettuare il trattamento con prodotto larvicida biologico all'interno delle proprietà private di tutti i punti contenenti acqua stagnante che non si riescono ad eliminare: tombini a griglia, pozzetti di grondaia non chiusi ermeticamente, griglie a scorrimento se sifonate, ecc.

Art. 4 - Procedimenti

Il municipio, direttamente o per il tramite dell'ufficio tecnico comunale, interviene d'ufficio o su segnalazione all'applicazione della presente ordinanza.

Gli ordini emanati dal municipio o dall'ufficio tecnico comunale possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'articolo 292 del Codice penale svizzero per i casi di disobbedienza a decisione dell'autorità o dei funzionari competenti.

In caso di inadempienza agli obblighi previsti dalla presente ordinanza il municipio ha facoltà di provvedere direttamente all'attuazione delle misure di lotta contro la zanzara tigre anche all'interno delle proprietà private.

I costi relativi all'intervento potranno essere fatturati ai privati interessati.

Art. 5 - Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa in base a quanto previsto dagli articoli 145 e seguenti della Legge Organica Comunale

Art. 6 - Entrata in vigore, abrogazione e pubblicazione

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 30 luglio 2020 al 30 settembre 2020 ed entra in vigore al termine della pubblicazione - riservato l'art. 16 LPamm *.

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC.

PER IL MUNICIPIO DI BEDIGLIORA
il sindaco: T. Belloni la segretaria: H. Andina



* Giusta l'art. 16 LPamm le ferie decorrono anche per il periodo di pubblicazione dal settimo precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua inclusi, dal 15 luglio al 15 agosto incluso e dal 18 dicembre al 2 gennaio inclusi.